

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 337/AV5 DEL 31/03/2014

Oggetto: Esecuzione sentenza provvisoriamente esecutiva n. 216 del 27/02/2014 della Corte di Appello di Ancona- Sez. Lavoro R.G. 584/13 nei giudizi riuniti promossi da I.B. e C.P.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 216/2014, ha condannato l'Azienda a pagare alla Sig.ra I.B. le differenze stipendiali contestate e a rimborsare alla medesima la metà delle spese legali dei due gradi, liquidate in € 500,00 complessivamente per ciascuno dei due gradi e conseguentemente liquidare in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 216 del 27/02/2014 della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro e rimborsare, a fronte della relativa fattura quietanzata alla Sig.ra B.I. la somma di € 634,40 comprensiva di CAP (€ 20,00) ed IVA (€ 114,40) a titolo di rimborso delle spese legali, imputando detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine dell'esercizio 2013;
2. di dare atto che l'U.O.C. Gestione Risorse Umane nel mese di febbraio ha provveduto a pagare alla Sig.ra B.I. le differenze retributive contestate pari a complessivi € 59,76 lordi, comprensivi di interessi legali per € 11,36;
3. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N. 5
Dott. Massimo Del Moro**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C SERVIZIO LEGALE

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Art. 18 CCNL 19/04/2004 Comparto Sanità
- Codice di Procedura Civile

Premesso che

con separati ricorsi al Giudice del Lavoro in data 27/09/2007, la Sig.ra B.I. e la Sig.ra P.C. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), dipendenti della ex Zona Territoriale n. 13, impugnavano la data di decorrenza del contratto individuale di lavoro sottoscritto l'11/11/2005, con il quale l'amministrazione aveva inquadrato le ricorrenti, infermiere generiche Cat. BS, nel profilo professionale infermiere generico esperto Cat. C, ad esito di procedura selettiva interna per la progressione verticale per la copertura di n. 24 posti di infermiere generico indetta dalla Zona in attuazione dell'art. 18 del CCNL 19/04/2004 Comparto Sanità.

La Sig.ra B.I. e la Sig.ra P.C. chiedevano, previo accertamento e dichiarazione di decorrenza dal 20/04/2004 del contratto individuale, la condanna della convenuta ASUR a rettificare l'inquadramento giuridico ed economico dalla Cat. BS alla Cat. C con decorrenza 20/04/2004 nonché a liquidare le relative competenze per il periodo 20/04/2004 – 31/10/2005, quantificate in € 1.500,00 o quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa oltre accessori.

L'amministrazione si costituiva in giudizio con l'Avv. Patrizia Viozzi del Servizio Legale ASUR.

Il Giudice del Lavoro con sentenze n. 176 e n. 177 del 18/04/2011 dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice adito e condannava le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.570,00 oltre accessori.

Con ricorso notificato al difensore dell'Azienda Avv. Patrizia Viozzi in data 01/02/2012 (prot. n. 6237 dell'Area Vasta 5), le Sig.ra B.I. e P.C. proponevano appello avverso le predette sentenze del Giudice del Lavoro.

Anche in tale fase l'amministrazione è stata rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Viozzi.

La Corte di Appello di Ancona Sez. Lavoro, con sentenza n. 1097 del 5.11.2012 ha accolto gli appelli promossi nei confronti dell'ASUR dalle dipendenti B.I. e P.C. rispettivamente avverso le sentenze del Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno nn. 176/11 e 177/11, rimettendo le cause al giudice di primo grado,

di cui ha dichiarato la giurisdizione, e ha condannato l'amministrazione a pagare le spese legali, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori

Con distinti ricorsi notificati al procuratore dell'ASUR, Avv. Patrizia Viozzi, le Sigg.re B.I. e P.C. hanno riassunto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro rispettivamente i ricorsi RG 922/07 e 923/07.

Con sentenze n. 693 e n. 694 del 18.7.2013, il Giudice del Lavoro rigettava rispettivamente i ricorsi promossi dalla Sig.ra B.I. e dalla Sig.ra P.C.

Con atti notificati in data 21.11.2013 (prot. AV5 n. 53892 e 53896) all'Avv. Patrizia Viozzi, in qualità di procuratore costituito dell'ASUR, le Sigg.re B.I. e P.C. impugnavano dinanzi alla Corte di Appello di Ancona Sez. Lavoro le sentenze 693/2013 e 694/2013, chiamando in giudizio all'udienza del 13.2.2014 l'amministrazione, che ancora una volta si costituiva a mezzo dell'Avv. Patrizia Viozzi.

Con dispositivo di sentenza n.216 del 27.2.2014, la Corte di Appello ha disposto nel modo seguente:

“accoglie parzialmente l'appello di B.I., con condanna dell'Azienda appellata a pagare la differenza per i due mesi non contestati; respinge per il resto, e respinge integralmente l'appello di P.C., e condanna la appellata a rimborsare alla B.I. la metà delle spese legali dei due gradi, che liquida in euro 500,00 complessivamente per ciascuno dei due gradi, e compensa tra le parti il residuo, e compensa integralmente le spese legali tra l'Azienda e la dipendente Pasquali, e dichiara la sussistenza dei presupposti per l'obbligo della integrazione del contributo unificato a carico di costei”.

Si fa presente che nelle more del giudizio, l'U.O.C. Gestione Risorse Umane ha provveduto nel mese di febbraio al pagamento in favore della Sig.ra B.I. le differenze retributive contestate pari a complessivi € 59,76 lordi, comprensivi di interessi legali per € 11,36.

Ritenuto di prendere atto della sentenza della Corte di Appello di Ancona e, in esecuzione della stessa, di liquidare e rimborsare, a fronte della relativa fattura quietanzata, alla Sig.ra B.I. la somma di €634,40 comprensiva di CAP (€ 20,00) ed IVA (€ 114,40).

Per quanto sopra premesso si propone:

1. di prendere atto che la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 216/2014, ha condannato l'Azienda a pagare alla Sig.ra I.B. le differenze stipendiali contestate e a rimborsare alla medesima la metà delle spese legali dei due gradi, liquidate in € 500,00 complessivamente per ciascuno dei due gradi e conseguentemente liquidare in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva n. 216 del 27/02/2014 della Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro e rimborsare, a fronte della relativa fattura quietanzata alla Sig.ra B.I. la somma di € 634,40 comprensiva di CAP (€ 20,00) ed IVA (€ 114,40) a titolo di rimborso delle spese legali,

imputando detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati al termine dell'esercizio 2013;

2. di dare atto che l'U.O.C. Gestione Risorse Umane nel mese di febbraio ha provveduto a pagare alla Sig.ra B.I. le differenze retributive contestate pari a complessivi € 59,76 lordi, comprensivi di interessi legali per € 11,36;
3. di trasmettere copia del presente atto, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all'U.O.C. Gestione Risorse Umane;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Coll.re Amm.vo DS Titolare P.O.
(Dott. Francesco Tomassetti)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SERVIZIO LEGALE

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE AVVOCATO
(Avv. Patrizia Viozzi)

Il Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è rilevato nel Bilancio dell'esercizio 2013, con accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030101.

Il Dirigente
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Pietrino Maurizi)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati.

- ALLEGATI -

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del dipendente